

ORIGINALE

I

SOGGETTO A REGISTRAZIONE
SOLO IN CASO D'USO

CONTR - 76 - 2015

COMUNE DI LEGNANO

N°

1845 DEL REGISTRO INTERNO CONTRATTI

TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (AZIENDA SO.LE.) DEI CONTRATTI RELATIVI AI "SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E DI SUPPORTO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE E NEGLI ASILI NIDO COMUNALI, DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI, NONCHÉ DEI SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI, EDUCATIVI E DIDATTICI DEL MUSEO CIVICO GUIDO SUTERMEISTER" E I "SERVIZI DI SUPPORTO PEDAGOGICO E FORMATIVI"

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio, fra il Comune di Legnano, (C.F. n° 00807960158), rappresentato dal Dirigente Dr. Marino Rabolini, che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 114 del 20/07/2015,

e

l'Azienda Sociale del Legnanese (Azienda SO.LE.), avente sede legale in LEGNANO (MI), Piazza San Magno, 9 – C.F. 92049320150 e P.Iva 08868510960 - che di seguito sarà chiamata




[Handwritten signature]

Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale Dr. Luigi Lamera che interviene nell'interesse dell'Azienda;


PREMESSO CHE:

- l'AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (AZIENDA SO.LE.) (per brevità di seguito denominata AZIENDA) – è stata costituita in data 9 DICEMBRE 2014 con atto n.52.425 rep. e n. 5415 di raccolta presso lo Studio notarile Zambon via Nino Bixio, 7 in Legnano ed il COMUNE in atto ne partecipa con una propria quota;
- l'AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il COMUNE in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati;
- il COMUNE di Legnano con atto deliberativo di GC n. 161 del 20/10/2014 ha espresso la volontà di richiedere agli organi decisionali dell'AZIENDA l'assunzione delle funzioni, servizi ed attività relative tra l'altro ai servizi di supporto pedagogico e ai servizi integrativi scolastici e di supporto negli asili nido;
- in data 16/06/2015 si è svolto un incontro tra l'AZIENDA e i Comuni consorziati per definire le strategie operative in relazione a tali servizi in cui è stato prospettato il seguente percorso:
 - quale primo passaggio di attuare il trasferimento dei contratti relativi a tali servizi all'AZIENDA con richiesta all'AZIENDA medesima di assicurare l'erogazione dei servizio per un'ulteriore annualità sino al 10/09/2016 al fine di attuare l'allineamento delle scadenze e di consentirne la riorganizzazione su base d'ambito in esecuzione del




Piano programma a suo tempo approvato ;

- o di costituire contestualmente un gruppo di lavoro composto dai responsabili comunali dei servizi oggetto di trasferimento, finalizzato al confronto delle pratiche in essere, all'elaborazione di modelli operativi migliorativi nonché alla sperimentazione di strumenti e modalità di lavoro volti alla ottimizzazione ed omogeneizzazione dei servizi;
- l'AZIENDA con nota PEC 28760 del 17/06/2015 si è dichiarata disponibile a subentrare nei contratti riguardanti l'assistenza scolastica e i servizi correlati e a disporne la proroga per l'annualità successiva;
- il COMUNE di Legnano sentito l'altro contraente con nota PEC 30243 del 23/06/2015 ha comunicato l'intenzione di cedere all'azienda i contratti relativi ai servizi di supporto pedagogico e ai servizi integrativi scolastici e di supporto negli asili nido;
- in data 18/07/2015 la Cooperativa Stripes con note PEC 34886 e 34887 ha assentito alla cessione dei contratti di cui sopra;
- il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il COMUNE indicato in atto e l'AZIENDA in relazione alla cessione dei contratti sopracitati e alla prosecuzione dei servizi sino al 10/09/2016, all'attività del gruppo di lavoro e dell'azienda finalizzata a pervenire ad un modello di gestione da attivare per il successivo periodo e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall'Assemblea consortile;



PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi:

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- **D. Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.L.vo 267/2000 (TUEL)**, art. 114 che definisce la forma associativa dell'azienda consortile prevedendo che, per ciascun servizio o prestazione, si proceda alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- **Legge Regionale 3/2008**, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- **D.C.R. 88/2010** di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;
- **D.G.R. 2505/2011** recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;





- **D.C.R. 78/2013** recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il riordino del Welfare regionale;
- **D.G.R. n. 116/2013** recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- **DGR 974/2013** recante le determinazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013;
- **Circolare regionale n. 1/2014** recante le indicazioni attuative della DGR 856/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, in attuazione della DGR 116", e della DGR 740/2013 "Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2013";
- **D.G.R. n. 2941/2015**, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI IN ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA'

Il COMUNE di Legnano, volendo garantire la gestione associata e in forma coordinata delle attività relative ai servizi di supporto pedagogico e ai servizi integrativi scolastici e di supporto negli asili nido, cede all'AZIENDA i contratti di seguito indicati:

- Contratto rep. n. 36431 del 18-03-2015 con Stripes coop. sociale onlus in A.T.I. con Serena soc. coop. sociale relativo alla gestione dei "Servizi integrativi scolastici e di supporto nelle scuole

dell'infanzia, primarie e secondarie e negli asili nido comunali, delle attività di gestione e di coordinamento dei centri ricreativi diurni, nonché dei servizi tecnico-scientifici, educativi e didattici del museo civico Guido Sutermeister”;

- Contratti rep. interno n. 1785 del 19-03-2015 con Stripes coop. sociale onlus in A.T.I. con Kinesis coop. sociale relativi alla gestione dei servizi di supporto pedagogico e formativi; richiedendo all’AZIENDA medesima di assicurare l’erogazione dei servizi per un’ulteriore annualità - ai medesimi patti e condizioni con adeguamento dei prezzi all’indice istat - in modo da consentire la riorganizzazione dei servizi su base d’ambito con mantenimento per l’a.s. 2015-16 in capo al COMUNE di Legnano di tutte le funzioni e le incombenze di gestione.

L’importo complessivo relativo alla cessione e alla erogazione dei servizi per un’ulteriore annualità, in base agli stanziamenti di bilancio, è pari a complessivi € 1.450.836,49.

ART. 2 – SERVIZI NON FINANZIATI CON FONDI COMUNALI

Resta inteso che per le attività del Piano di Zona finanziate dal Fondo Nazionale Politiche Sociali o dal Fondo per le Non Autosufficienze o da altri fondi a budget unico destinato a gestioni associate, non si procede ad alcun riparto di spese tra i Comuni aderenti, fatto salvo il caso dei comuni che eventualmente non aderissero all’AZIENDA per i quali si valuterà all’occorrenza.

I suddetti fondi – costituita l’Azienda – vengono acquisiti direttamente dalla medesima in quanto ente capofila dell’ambito



territoriale. Gli indirizzi per la gestione di detti fondi e la programmazione di destinazione delle risorse restano però competenza dell'Assemblea dell'ambito. All'Ufficio di Piano compete l'attuazione operativa degli indirizzi e della programmazione definita con l'approvazione del Piano di Zona.

La gestione operativa dell'Ufficio di Piano forma oggetto di uno specifico protocollo tra AZIENDA e Comuni dell'ambito territoriale.

ART. 3 – REGOLE DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'erogazione dei servizi avviene secondo le modalità gestionali ed organizzative stabilite dal COMUNE di Legnano nei Capitolati speciali d'appalto relativi ai contratti ceduti.

In particolare si precisa che le parti individuano un proprio referente per i servizi in questione.

Contestualmente viene costituito a livello d'ambito un apposito gruppo di lavoro formato dai tecnici dei comuni deleganti, al fine di predisporre e sperimentare modelli, strumenti e modalità di gestione che ottimizzino e omogeneizzino l'attuale offerta presente nel territorio dell'ambito.

ART. 4 - ACCESSO AI SERVIZI E DEFINIZIONE DEI PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALI

L'accesso ai servizi da parte dei cittadini avviene attraverso il servizio istruzione del COMUNE di Legnano che provvede alla raccolta delle iscrizioni per i servizi a domanda individuale (servizi di pre e post scuola) o all'assegnazione delle ore spettanti a ciascuna scuola in base alle richieste pervenute e alla idoneità della



documentazione allegata.

ART. 5 – COSTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COMUNE IN ATTO


Per i servizi in affidamento a decorrere dal 31/07/2015 (giorno compreso), il COMUNE di Legnano si impegna a corrispondere all’AZIENDA il corrispettivo a copertura delle prestazioni eseguite, con modalità che consentano all’AZIENDA il perseguitamento delle finalità statutarie, nell’entità già determinata al precedente art. 1.

Il suddetto corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare la copertura dei costi sostenuti dall’AZIENDA per il funzionamento del servizio medesimo. Tale corrispettivo è esente IVA, come indicato al successivo art. 18. Il corrispettivo è determinato in rapporto ai consumi effettivi rendicontati mensilmente.

Eventuali contributi di enti terzi per il finanziamento dei servizi sono attribuiti al Comune di Legnano in quanto ente titolare delle funzioni.

Gli importi a preventivo possono essere oggetto di revisione periodica in rapporto a variazioni nei consumi, come indicato nel successivo art. 7.

L’AZIENDA è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti del budget indicato al precedente articolo 1). Spese eccedenti il budget potranno essere sostenute dall’azienda nel caso in cui il COMUNE le autorizzasse con idoneo atto di impegno.





ART. 6 – TARIFFE ALL’UTENZA

Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto non è prevista l’applicazione di tariffe all’utenza da parte dell’AZIENDA. Per i servizi di pre e post scuola il COMUNE DI LEGANNO applica tariffe proprie in base ai relativi provvedimenti.

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

La valorizzazione del contributo comunale è determinata in rapporto ai consumi effettivi rendicontati dall’AZIENDA. La rendicontazione avviene mensilmente ed è espressa in termini di ore distinta per ciascun servizio sulla base dello schema utilizzato nell’ambito dei contratti oggetto della cessione.

Il pagamento dei corrispettivi da parte del COMUNE a favore dell’AZIENDA avverrà:

- in conto anticipi entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto per un ammontare pari al 50% dell’importo complessivamente dovuto per l’annualità 2015 e entro il 31/1/2016 per un ammontare pari al 50 % dell’importo complessivamente dovuto per l’annualità 2016. Nel caso in cui il COMUNE dovesse operare in regime di bilancio provvisorio l’acconto del 2016 verrà versato in dodicesimi in ragione delle quote disponibili.
- con nota mensile di addebito sulla base dei consumi effettivi da saldare entro trenta giorni dalla data di emissione, dedotto il rateo di acconto mensilizzato precedentemente corrisposto.

Qualora i consumi risultassero inferiori agli importi corrisposti in acconto resta inteso che l’AZIENDA dovrà provvedere

immediatamente alla corresponsione della differenza dovuta.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI

OPERATIVI

Nel periodo di cessione e di erogazione dei servizi per un'ulteriore annualità ogni attività inerente la gestione resta a carico del COMUNE.

In relazione alla erogazione delle prestazioni, l'AZIENDA è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi.

Il COMUNE ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.


ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Per favorire la consultazione, lo scambio informativo e la cooperazione nella definizione delle linee guida dei servizi in affidamento viene utilizzato il TAVOLO TECNICO composto dai responsabili dei servizi sociali con la partecipazione del referente del servizio istruzione individuato dal COMUNE DI LEGNANO. Il suddetto Tavolo è presieduto dal Direttore dell'Azienda o da suo delegato.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il COMUNE di Legnano concorre con riferimento ai servizi in questione a garantire il buon funzionamento dell'Azienda mediante:

- la collaborazione del Servizio Istruzione, con l'apporto della competenza professionale necessaria a garantire gli interventi di



spettanza comunale;

- la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell'Azienda;
- la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi affidati all'Azienda;
- la puntuale liquidazione dei contributi dovuti all'Azienda ai sensi del presente contratto.

L'AZIENDA è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente e/o inviata dal COMUNE e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti di servizio e le migliori prassi professionali. E' tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi sociali del Comune.

Infine – oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione contabile e statistica circa i servizi erogati - l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione delle attività di servizio sociale del COMUNE.

ART. 11 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dal 31/07/2015 e ha termine il 10/9/2016 con facoltà di proroga per un periodo di pari durata.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'AZIENDA ha l'obbligo di tenere indenne il COMUNE da qualsiasi



pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 13 – UTILIZZO DI BENI DEL COMUNE DA PARTE DELL’AZIENDA

In via di principio l’utilizzo di beni mobili e/o immobili che i Comuni dovessero rendere disponibili per le attività dell’AZIENDA è regolato da appositi specifici contratti. Le spese relative all’uso dei beni, quali utenze, consumi, manutenzioni, sono disciplinate dai suddetti contratti.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell’applicazione del presente contratto verranno risolte con le modalità previste dallo Statuto dell’Azienda.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 16 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ogni materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., l’AZIENDA informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa





sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

ART. 18 – REGIME FISCALE

Il corrispettivo è da intendersi esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DRR 633/72 del DPR 633/72.

Il Rappresentante legale del Comune

(Dr. Marino Rabolini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marino Rabolini".

Il Rappresentante legale dell'Azienda

(Dr. Luigi Lamera)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Lamera".